

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 47/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Lease Plan Italia Spa ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di avviso di accertamento ritualmente impugnato con ricorso pendente innanzi la Commissione Tributaria Provinciale; cartella portante l'iscrizione provvisoria a ruolo di € 238.784,50 corrispondenti alla metà dell'ammontare dovuto ex accertamento per IRES e IRAP, oltre interessi e compensi di riscossione per un importo complessivo di € 289.288,66. Nel ricorso la contribuente assume l'inapplicabilità del disposto dell'art. 15 del DPR 6002/73 che consente l'iscrizione provvisoria a ruolo della metà dell'ammontare dovuto ex accertamento quando viene proposto gravame. Dovendosi in tal caso applicare solamente il disposto dell'art. 68 del D. Lgs. 546/92 che disciplina i pagamenti dei tributi in pendenza di processo. Solamente così facendo si tutela il contribuente da pretese tributarie non ancora vagliate dal giudice adito, nel rispetto dei dettami costituzionali sulla capacità contributiva. L'ufficio si è costituito controdeducendo che trattasi di due norme coesistenti applicabili ciascuna nel proprio ambito; facendo altresì presente che la CTP di Milano, con sentenza 192/12/2010 del 30/06/2010, ha respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso d'accertamento.

MOTIVO DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non meritevole d'accoglimento.

L'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non solamente non ha espressamente abrogato le disposizioni di cui al 1 ° comma dell'art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 bensì le sue disposizioni non sono con esse confliggenti (in guisa da poterle ritenere tacitamente abrogative) poiché operano in un ambito diverso, seppur complementare. La prima regola il pagamento di quanto provvisoriamente dovuto a seguito della notifica dell'avviso di accertamento (ed è correlato con la tutela giurisdizionale della sospensione); la seconda determina la variazione dell'importo di cui sopra in base alle decisioni successivamente assunte dal giudice edito.

L'esistenza di pronunzie giurisprudenziali contrastanti (richiamate dalle parti) giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.